



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO INFORMATIZZATO DEI FORNITORI DI CTM
SPA**

INDICE

Art. 1 · Oggetto e finalità	3
Art. 2 · Ambito di applicazione	3
Art. 3 · Costituzione	4
Art. 4 · Requisiti di ammissione e domanda di iscrizione	4
Art. 5 · Funzionamento dell'elenco	6
Art. 6 · Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell'elenco fornitori.....	7
Art. 7 · Verifiche.....	8
Art. 8 · Informazioni generali.....	8
Art. 9 · Pubblicità e trattamento dei dati personali.....	8



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO INFORMATIZZATO DEI FORNITORI DI CTM SPA

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Elenco informatizzato dei fornitori di CTM SpA, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, nel rispetto del codice etico adottato da CTM.

Gli affidamenti sopracitati, ai sensi dell'art. 36 comma 8 e comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/16, avvengono nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e stabiliti dalla normativa vigente, ovvero economicità, efficacia e tempestività, trasparenza, rotazione, pubblicità, imparzialità, e pari opportunità tra operatori economici.

L'Elenco, articolato per categorie merceologiche, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione alla CCIAA e il possesso di eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per lo svolgimento delle attività inerenti la categoria oggetto dell'iscrizione.

L'istituzione dell'Elenco non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

Resta salva la facoltà di CTM di avviare procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici ivi compresa l'istituzione di un sistema di qualificazione di cui all'articolo 128 del Codice stesso.

Art. 2 Ambito di applicazione

L'Elenco fornitori è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Elenco operatori economici esecutori di lavori pubblici;
- Elenco operatori economici fornitori di beni e servizi;
- Elenco professionisti tecnici e assimilati;
- Elenco altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: consulenti fiscali, avvocati, etc.).

L'Elenco è suddiviso in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco ha facoltà di registrarsi a un numero di categorie merceologiche che devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate e rilevabili dal certificato della CCIAA, o altro documento equipollente, nei casi in cui la normativa lo consenta.

CTM, previa pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale all'indirizzo <http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=fornitori>, nel periodo di vigenza del presente Regolamento, procederà all'attivazione delle sezioni ancora non operative, all'istituzione e aggiornamento delle categorie merceologiche.

Gli operatori economici sono iscritti all'Elenco per le categorie merceologiche per cui hanno presentato domanda.

CTM si riserva di modificare e aggiornare i requisiti richiesti per l'iscrizione a suo insindacabile giudizio, e qualora si rendesse necessario un adeguamento alle novità normative e giurisprudenziali che dovessero intervenire.

Art. 3

Costituzione

L'istituzione dell'Elenco avviene a seguito della pubblicazione del presente Regolamento, e di tutti gli ulteriori documenti necessari per l'iscrizione, sul sito istituzionale di CTM all'indirizzo <http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=fornitori>.

Art. 4

Requisiti di ammissione e domanda di iscrizione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui agli artt. 45, comma 2, a esclusione della lettera d), e 46, comma 1, a esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b. iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d. insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- e. ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità (Legge 12 marzo 1999, n. 68) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f. ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
- g. capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi; h. capacità tecnica, documentata mediante:
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni utili a comprovare la propria capacità tecnica.

L'iscrizione all'Elenco avviene secondo una procedura telematica, in due fasi: 1.

registrazione preliminare;

2. richiesta di abilitazione.

L'operatore economico interessato all'iscrizione deve compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>.

Solo dopo aver effettuato la registrazione preliminare l'operatore può richiedere l'abilitazione.

In tale fase deve procedere alla compilazione guidata della propria anagrafica, rendendo una serie di dichiarazioni sostitutive aventi a oggetto il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori, viene automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporta il contenuto dei dati immessi; questa deve essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

È fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica deve essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid e in corso di validità. La documentazione che richiede la sottoscrizione con firma elettronica viene espressamente indicata all'interno della procedura di iscrizione all'elenco.

L'istanza, sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti, attiva la richiesta di abilitazione, che viene inviata a CTM.

Qualora le dichiarazioni obbligatorie risultino omesse o incomplete la procedura telematica non consente di procedere alla richiesta di abilitazione.

Sono comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti, omessi durante la procedura di richiesta di abilitazione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato della richiesta può essere salvato per poter essere ripreso e completato nell'ambito di un successivo accesso.

La presentazione dei documenti non prevede l'invio cartaceo.

I soggetti che abbiano già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione possono procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali sono riasoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco viene momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

Relativamente alle sezioni dell'Elenco che risultano operative, sono accettate esclusivamente le istanze di iscrizione presentate secondo la procedura telematica descritta. Conseguentemente, ogni domanda di iscrizione presentata con modalità diverse dalla procedura telematica di cui al presente articolo viene rigettata senza darne comunicazione al mittente.

CTM non assume alcuna responsabilità per il mancato invio, o l'invio di erronea documentazione, dovuti a disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili all'indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>, nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate all'indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>, nell'area "Supporto Tecnico".

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione:

- per la medesima classe merceologica a titolo individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio;
- per la medesima classe merceologica quale componente di più consorzi;
- da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori di progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato richiesta di iscrizione all'Elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Qualora i soggetti richiedenti l'iscrizione incorrano in uno dei divieti di cui sopra, CTM prenderà in considerazione, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, la sola richiesta che risulti essere pervenuta anteriormente.

L'Elenco è aperto; pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi possono presentare in qualsiasi momento la richiesta di iscrizione.

Art. 5

Funzionamento dell'elenco

Un'apposita Commissione adotta i provvedimenti relativi alla gestione dell'Elenco, che si rendano necessari sulla base delle disposizioni che seguono.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto verbale, da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale.

L'iscrizione può essere effettuata solo dopo l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti.

L'esito (iscrizione all'Elenco o mancato accoglimento della domanda di iscrizione) viene comunicato all'operatore economico entro 30 giorni dalla richiesta, nel caso in cui questa sia completa, tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in fase di registrazione.

L'iscrizione e ogni effetto a essa conseguente decorrono da tale data.

Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa si procede a richiedere integrazioni e l'iscrizione resta sospesa fino alla produzione della necessaria documentazione.

Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione avviene in caso di carenza dei requisiti di ammissione richiesti.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in fase di iscrizione all'Elenco e accertate in esito alle verifiche

effettuate da CTM;

- mancato aggiornamento dell'iscrizione, a fronte di intervenute variazioni di cui al successivo articolo;
- grave negligenza o malafede nei confronti di CTM, nell'esecuzione del contratto;
- qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Del procedimento di cancellazione si dà notizia al fornitore a mezzo PEC, con specificazione dei fatti che la motivano, con l'invito a presentare entro congruo termine le eventuali controdeduzioni. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni la Commissione decide definitivamente in merito alla cancellazione.

In attesa dell'esito si procede immediatamente alla sospensione dall'Elenco.

L'iscrizione viene sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con CTM, fino al termine del procedimento stesso.

Dell'esito del procedimento di cancellazione viene data comunicazione al soggetto interessato, tramite PEC.

L'eventuale cancellazione comporta l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico risulta iscritto.

La cancellazione può essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 6

Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell'elenco fornitori

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun operatore economico incluso nell'elenco viene chiamato con cadenza annuale a effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti di ammissione richiesti per l'iscrizione.

Il sistema automatico invia all'operatore economico una apposita comunicazione a partire dal 60° giorno antecedente la data di scadenza.

Gli operatori economici che non provvedono all'aggiornamento nei termini su indicati vengono automaticamente sospesi dall'Elenco.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimangono attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso viene riabilitato e diventa nuovamente visibile nell'Elenco.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute in riferimento sia alle categorie merceologiche per le quali si è iscritto all'Elenco, che ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata deve procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro della richiesta di abilitazione modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore dall'Elenco Fornitori fino all'esito della verifica.

Art. 7

Verifiche

CTM si riserva di richiedere in ogni momento, anche successivo all'iscrizione, la documentazione a comprova di quanto dichiarato dall'operatore economico, di procedere a visite ispettive e di assumere ulteriori informazioni a conferma o completamento di quelle già in suo possesso.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dia esito negativo viene cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara devono attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione viene sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario; la verifica può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La medesima dichiarazione deve essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determina a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 8

Informazioni generali

Tutte le comunicazioni vengono recapitate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco.

Qualora l'operatore economico non disponga di un indirizzo PEC, non è possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento, comprese eventuali integrazioni e modificazioni, e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>.

Per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento i vecchi elenchi sussistono insieme ai nuovi elenchi.

Art. 9

Pubblicità e trattamento dei dati personali

Il presente Regolamento è pubblicato su sito istituzionale CTM ai seguenti indirizzi

<https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/gestione-dei-contratti.html>

http://trasparenza.ctmcagliari.it/testo/show/id/522cf8cf37efe06e93ac24983ce8faa/Gestione_dei_contratti.html



Per il trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa sul trattamento dei dati personali” pubblicato sul sito istituzionale CTM ai medesimi indirizzi di cui sopra

Publicato sul sito in data 3/12/19.